

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE
URBANA”**

***Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio “Casa delle
Musiche” di Via Cadore in Terni, CUP: F47H21002880001***


*Affidamento diretto previa manifestazione di interesse per la valutazione comparativa delle offerte per l'affidamento del servizio di **Progettazione Esecutiva con opzione dell'affidamento di Direzione Lavori e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** di importo inferiore ad € 139.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”).*

**CAPITOLATO
TECNICO PRESTAZIONALE**



Committente:
COMUNE DI TERNI
P.ZA MARIO RIDOLFI, 1
05100 TERNI

RUP:
Ing. Matteo BONGARZONE



1. Premessa

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione Appaltante ed il soggetto esecutore, relative alla procedura di gara indetta dal Comune di Terni avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori in oggetto finanziati per di € 500.000,00 a valere sulle risorse PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1. “Rigenerazione Urbana”.

L'oggetto dell'affidamento è la progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Inoltre, in fase opzionale, ai sensi dell'art.157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sono previsti anche la direzione dei lavori e/o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Infatti, nel caso di realizzazione dell'opera, la Stazione Appaltante si troverebbe nell'urgente necessità di procedere celermente con l'avvio dei lavori sotto la direzione di professionisti che, avendo seguito e curato la progettazione, offrono maggiori garanzie per un corretto coordinamento dei lavori. Se la Committente eserciterà suddetto diritto di opzione, negozierà con l'aggiudicatario l'affidamento della direzione lavori e/o CSE, dovendo l'affidatario garantire condizioni economiche corrispondenti a quelle offerte per la progettazione.

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna le indicazioni contenute nel presente documento e relativamente agli aspetti della progettazione, ne dichiara la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati. Qualunque implementazione e/o integrazione delle stesse è compresa nelle attività oggetto del presente affidamento e non dà in alcun modo luogo ad ulteriori compensazioni economiche.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare attuazione in tutto o in parte allo svolgimento dell'incarico ed alla realizzazione dell'opera progettata in funzione delle disponibilità economiche e comunque a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, senza che ciò dia diritto alla richiesta di maggiori compensi.

La facoltà dell'affidamento di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione costituisce una mera opzione esercitabile discrezionalmente dall'Amministrazione committente, ed il cui mancato esercizio non potrà comportare indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro di sorta a favore dell'aggiudicatario.


2. Oggetto dell'affidamento e servizi da espletare

In particolare, oggetto della presente procedura è l'affidamento della **progettazione esecutiva** (incluso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e in fase opzionale, la direzione dei lavori e/o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto.

Il servizio è relativo ai seguenti codici:

CUP F47H21002880001

CIG 933101010C



CPV 71240000-2

Per il dettaglio delle prestazioni e per meglio inquadrare l'immobile oggetto del servizio, si rimanda al *Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)*, il quale costituisce parte integrante del presente Capitolato.

3. Costo dell'intervento e corrispettivi

L'importo complessivo presunto a base dell'affidamento, comprensivo ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 dell'ammontare dell'opzione e calcolato su un importo stimato delle opere oggetto di progettazione di € 350.000, al netto delle somme a disposizione della stazione appaltante, è pari ad € **64.864,68** oltre € 2.594,59 relativi agli oneri previdenziali al 4% ed € 14.841,04 di IVA al 22%. Si riporta di seguito il dettaglio delle prestazioni:

- € **33.327,52** oltre oneri previdenziali 4% € 1.333,10 ed IVA 22% € 7.625,34, per il servizio di **progettazione esecutiva** compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € **18.896,96** oltre oneri previdenziali 4% € 755,88 ed IVA 22% € 4.323,62, per il servizio opzionale di direzione lavori;
- € **12.640,20** oltre oneri previdenziali 4% € 505,61 ed IVA 22% € 2.892,08, per il servizio opzionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

All'interno del corrispettivo calcolato sono comprese le spese, fissate al 25%, per cui l'Affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto, aggiornamenti e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare. Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante, a qualunque titolo, per le prestazioni di cui alla presente procedura. In caso di incarichi collegiali ad associazioni anche temporanee di professionisti, il suddetto compenso è unico e omnicomprensivo.

La parcella lorda preventiva, oggetto di offerta di ribasso da parte del professionista, costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato ed il dettaglio del calcolo, determinato secondo il D.M. 17/06/2016, è allegato alla documentazione di gara. Il corrispettivo finale per l'attività professionale andrà determinato in via definitiva a consuntivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dell'importo finale delle opere che risulterà dal progetto esecutivo approvato, che comunque dovrà restare nei limiti degli importi indicati nei documenti di gara.

La misura del corrispettivo è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art.2233 comma 2 del Codice Civile e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

4. Specifiche della prestazione richiesta

La prestazione riguarda la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, rappresentati da un insieme sistematico e coordinato di opere edili ed impiantistiche, al fine di ripristinare le condizioni standard di igiene,

salubrità e sicurezza dell'immobile, necessarie a consentirne la riapertura e l'utilizzo. Per i principali contenuti di tali componenti si rimanda al *Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)*, il quale costituisce parte integrante del presente Capitolato.

Il livello di progettazione da sviluppare è il **progetto esecutivo**, che dovrà essere redatto conformemente a quanto previsto dall'art.23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Costituisce oggetto dell'affidamento progettuale anche la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

La redazione dei precedenti livelli di progettazione è stata omessa in relazione alla complessità standard dell'attività progettuale e in special modo al ridotto termine per l'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Gli elaborati progettuali da redigere sono dettati dal TITOLO II – Capo I – Sezione IV del DPR 207/2010. Essendo requisito inderogabile degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR quello di rispettare il **principio di non arrecare danno significativo all'ambiente**, il progettista dovrà produrre tutta la documentazione necessaria alla prova del rispetto del suddetto principio secondo quanto specificatamente riportato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cfr. DNSH)", consultabile e scaricabile al link <https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html>. In particolare si evidenzia l'obbligo di seguire le indicazioni gestionali ed operative riportate nella **Scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali"** e nella **Scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici"** indicati come applicabili all'intervento in oggetto secondo la "Mappatura di correlazione tra Investimenti – Riforme e Schede Tecniche" riportata nella guida operativa sopra indicata.


È richiesta inoltre la redazione di ogni altro elaborato necessario al fine di adempiere ad integrazioni richieste dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o approvazioni inerenti al progetto ed il relativo finanziamento.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, sia esso un singolo professionista e/o un raggruppamento o altra forma associata o societaria, l'espletamento degli incarichi professionali dovrà essere assicurato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordini professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

5. Obblighi legali connessi allo svolgimento della prestazione

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt.2229 e segg. del Codice Civile, del Patto di Integrità del Comune di Terni approvato con DGC n.319/2020 e del Codice di Comportamento di cui alla DGC n.128 del 16.04.2014 e, per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico, al rispetto delle norme di deontologia professionale, della regola d'arte e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi



dell'amministrazione committente. Egli si obbliga ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.


L'Affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

In via generale non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art.31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e, a tal proposito, si impegna a trasmettere all'Ente gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Affidatario si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni, della notizia dell'inadempimento del proprio mandante agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art.47, comma 3, del DL 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (quindi che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti) ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo **stato di assunzioni, formazione, promozione professionale dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta**. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una



relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

In particolare, in caso di ritardo nella presentazione delle relazioni di cui ai punti precedenti rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, verrà applicata una penale giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art.47, comma 4, del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, l'operatore economico aggiudicatario del contratto assume l'obbligo di **assicurare una quota pari almeno al 30%, delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile**. In caso di inadempienza totale a tale obbligo contrattuale verrà applicata una penale giornaliera per tutta la durata dell'inadempienza pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'importo contrattuale. In caso di inadempienza parziale, la penale giornaliera verrà proporzionalmente ridotta secondo il rapporto fra il numero delle mancate assunzioni rispetto al numero totale di assunzioni dovute.

6. Proprietà ed utilizzazione dei progetti

Le parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività professionale non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali. I diritti e la proprietà degli elaborati sono pienamente trasferiti all'Amministrazione appaltante, con ciò autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli o varianti progettuali, fatto salvo il riconoscimento economico pattuito per la progettazione. L'Amministrazione potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se dar corso integralmente, in parte o affatto ai lavori oggetto della progettazione, così come potrà eventualmente utilizzare il progetto per successivi sviluppi e modifiche.


7. Termini di esecuzione delle prestazioni

Il tempo contrattuale stabilito per l'esecuzione del servizio è di **60 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti in ogni caso dalla data di consegna del servizio in occasione della quale verrà redatto relativo verbale.

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avere luogo **in via di urgenza** ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera f) della Legge n. 108/2021.

La consegna degli elaborati progettuali dovrà avvenire in formato cartaceo in una copia sottoscritta ed in copia digitale firmata ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

8. Variazioni, interruzioni, ordini formali



L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.

Sono possibili e riconoscibili eventuali variazioni progettuali, sospensioni delle prestazioni o altre eventuali modifiche dello svolgimento dell'incarico, solo a seguito e per mezzo di regolare atto scritto e firmato dal soggetto competente, non essendo altrimenti ammissibile alcuna variazione o disposizione; in difetto del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, saranno poste a carico dell'affidatario incaricato.

L'Affidatario risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati ai sensi di quanto precede.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento che condizioni o modifichi i contenuti e le modalità di esecuzione dell'incarico, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

9. Conferimenti verbali

L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.


L'Affidatario è altresì obbligato, senza ulteriori compensi, a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua predisposizione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a cinque.

10. Penali e premi di accelerazione

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza di espletamento dell'incarico di progettazione, salvo eventuali giustificate sospensioni a/o proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i 30 giorni, il Committente potrà revocare ogni impegno verso l'affidatario inadempiente, con incameramento della cauzione. La Stazione Appaltante, in tal caso, potrà corrispondere compensi o indennizzi per il lavoro svolto solo a condizione che questo e la documentazione consegnata siano effettivamente utili ed immediatamente utilizzabili per il prosieguo dell'attività da parte di altro soggetto.

Per le penali relative agli adempimenti dell'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022, si rimanda al paragrafo 5.

L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi, ed in particolare nel caso di perdita del finanziamento.



Parimenti nel caso di anticipo dell'ultimazione dell'attività di progettazione rispetto ai tempi stabiliti è prevista l'applicazione di un premio di accelerazione nella misura dell'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito. L'importo complessivo dei premi di accelerazione come sopra determinati non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La penale, nella misura percentuale sopra indicata dell'1 (uno) per mille giornaliero, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) Nell'inizio della prestazione professionale rispetto alla data fissata dal RUP con la disposizione di avvio della stessa;
- b) Nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- c) Nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la ripetizione di parte della prestazione redatta in maniera non completa, non corretta o comunque non accettabile della stazione appaltante.

La penale irrogata ai sensi dei commi precedenti, è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto allo svolgimento della prestazione, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo delle prestazioni.

I termini di consegna potranno essere prorogati a causa del subentro di norme di legge e/o altre disposizioni disciplinanti diversamente la materia di cui alle prestazioni del presente incarico, successivamente alla firma del contratto o all'avvio anticipato dell'incarico, senza ulteriori compensi.

11. Risoluzione del contratto


11.1 Mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione del servizio superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art.108, comma 4, del Codice dei Contratti.

La risoluzione contrattuale di cui al punto precedente, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio. Si ravvisano le condizioni di urgenza previste dal Codice che consentono di stabilire un termine inferiore a dieci giorni per dare ultimate le prestazioni in ritardo.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al paragrafo 10 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo del servizio ed il termine assegnato dal RUP per compiere il servizio con la messa in mora di cui al comma precedente.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione della prestazione eseguita nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



11.2 Ulteriori cause

Fermo restando quanto esposto ai punti precedenti, è facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norma di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione del contratto a seguito delle cause accertate esposte avviene mediante comunicazione scritta indicante la motivazione, inviata con almeno cinque giorni di preavviso.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

12. Tempi di pagamento

Il pagamento dell'attività progettuale, avverrà come segue:

- Il corrispettivo relativo al progetto esecutivo sarà erogato in misura del 90% dell'importo contrattuale, in un'unica soluzione, al termine dell'espletamento del servizio ed a seguito della accettazione da parte della stazione appaltante della documentazione tecnica conclusiva;
- Il saldo del restante 10% relativo alla progettazione esecutiva, verrà corrisposto all'ottenimento da parte della stazione appaltante delle prescritte autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati sul progetto da parte degli Enti competenti a cui la documentazione progettuale sarà sottoposta nel termine di giorni 30 dalla sua accettazione da parte della stazione appaltante.

Per le attività opzionali in fase di esecuzione dei lavori (Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione), il pagamento avrà luogo:


- Proporzionalmente all'avanzamento dei lavori come stabilito dagli stati di avanzamento emessi a favore dell'appaltatore. Il saldo verrà corrisposto ad emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei relativi lavori.

In ogni caso il saldo verrà corrisposto nel termine massimo di 6 (sei) mesi dalla consegna della documentazione.

Il pagamento avverrà entro i termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, previa validazione degli elaborati consegnati e verifica della regolarità contributiva del/i professionista/i.

13. Anticipazione contrattuale

Sul valore di contratto, a richiesta dell'Appaltatore, è concessa ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, alla condizione di cui al citato art.35.



14. Garanzie contrattuali

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell'affidamento, garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice.

L'affidatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per un massimale almeno pari a € 500.000,00. Tale polizza deve coprire anche i rischi previsti dall'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorre dalla data di approvazione del progetto a quella di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

15. Obblighi dell'aggiudicatario in tema di sicurezza


Il servizio oggetto dell'appalto è di natura intellettuale e pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, non è sottoposto all'obbligo di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Accertata l'idoneità dell'aggiudicatario all'esecuzione del servizio mediante il soddisfacimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti nell'appalto, ai sensi del comma 1, lettera b) del citato art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si elencano i rischi specifici connessi all'esecuzione di alcune attività:

- Rischio di scivolamento e/o caduta dall'alto;
- Rischio ferimento e/o danneggiamento da oggetti nel corso dell'espletamento del servizio (polveri, frammenti o schegge e simili);
- Rischi per accesso di estranei all'area di attività.

Al fine di ridurre le possibilità di accadimento e le eventuali conseguenze degli eventi sopra indicati l'esecutore dovrà predisporre idoneo documento da produrre alla stazione appaltante che illustri, laddove applicabili, in maniera indicativa e non esaustiva:

- a) Attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetto/i al SPP Rischi, riunione periodica, ecc..
- b) Attività di formazione, informazione ed addestramento;
- c) Medico competente, sorveglianza sanitaria, visite mediche, ecc..
- d) Gestione delle emergenze
- e) Uso delle attrezzature di lavoro: attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali (Allegato XV.1 punto 2 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), DPI in uso ai lavoratori, ecc..
- f) Spese amministrative di sicurezza varie: eventuale sistema di gestione sicurezza aziendale OHSAS 18001, adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi paritetici, ecc..
- g) Impianto, manutenzione, eventuale illuminazione e ripiegamento finale dell'area di attività: gestione di eventuali rifiuti di cantiere, cartellonistica e segnaletica di cantiere, installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge in quanto necessari, accesso e delimitazione area di attività salute e



sicurezza dei lavoratori, installazione supporti/contenitori sicuri per approvvigionamento materiali, sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua, ecc..

16. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Terni, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

17. Contratto e relativi oneri

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, diritti, ecc..) nessuna esclusa ed accettata, restano a totale carico dell'Aggiudicatario dell'appalto senza diritto a rivalsa. La stipula del contratto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Matteo Bongarzone